

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ART. 1

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "ElectroRhêmes S.r.l.".

ART. 2

La Società ha sede nel Comune di Rhêmes Notre Dame (Ao).

L'organo di amministrazione può deliberare la creazione di filiali, agenzie o unità locali in Italia e/o altro Stato membro dell'Unione Europea.

ART. 3

La Società ha per oggetto:

la progettazione, la costruzione, la gestione, l'automazione, l'amministrazione di impianti energetici e similari di qualsiasi origine e tipo, nonché la partecipazione in appalti, concessioni e concorsi relativi a tali impianti. La Società in oggetto potrà cedere a terzi gli impianti stessi ed il prodotto o i diritti dalla stessa acquisiti sui medesimi.

Potrà quindi compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie, ivi compresa l'assunzione di mutui attivi o passivi - sia fondiari che ipotecari - con qualsiasi Istituto di Credito all'uopo abilitato che a giudizio dell'organo di amministrazione, saranno ritenute necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Potrà inoltre concedere avalli, fideiussioni, ipoteche e in genere garanzie reali sui beni sociali anche a favore e nell'interesse di terzi, ivi compresi Istituti Bancari e Finanziari, ad esclusione delle operazioni di raccolta del risparmio o di quelle altre che risultino vietate da vigenti o future disposizioni di legge.

Potrà altresì, assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre società, cooperative, consorzi, od enti costituiti o da costituirsi - aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

ART. 4

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con le formalità previste dalla legge.

CAPITALE - FINANZIAMENTI - DOMICILIO

ART. 5

Il capitale sociale è di Euro 800.000 (ottocentomila), diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.

Esso potrà essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea dei soci, osservando le disposizioni di legge al riguardo.

E' espressamente esclusa la possibilità di aumentare il capitale sociale mediante conferimento di prestazioni d'opera e/o servizi.

ART. 6

Le partecipazioni sociali sono divisibili, salvo diverso parere dell'Assemblea dei soci. Il trasferimento tra vivi delle quote non può effettuarsi se non preventivamente approvato dall'assemblea. Il consenso dell'assemblea non è richiesto nel caso in cui il trasferimento avvenga a favore dei figli del cedente o a favore di altri soci della stessa Società, ovvero per successione per causa di morte.

ART. 7

La Società può emettere titoli di debito, ai sensi dell'art. 2483 c.c.. L'assemblea dei soci delibera l'emissione di titoli di debito con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale.

In ottemperanza alle disposizioni di legge, la società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci.

ART. 8

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

ASSEMBLEA

ART. 9

L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

2. la nomina degli amministratori e le decisioni relative alla struttura dell'organo amministrativo;
 3. la eventuale nomina dei sindaci, del Presidente del Collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile, nonché i loro compensi;
 4. le modificazioni dello statuto;
 5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- Ciascun socio vota in base alla partecipazione sociale posseduta.

ART 10

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale od altrove, in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea, almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Qualora particolari esigenze lo richiedano, tale termine, può dall'organo di amministrazione essere portato a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno quindici giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro dei soci, mediante lettera raccomandata, telefax, telegramma o posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una seconda convocazione, per la quale valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e sono presenti o informati, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti proposti, l'Amministratore Unico o tutti gli Amministratori, i Sindaci e il Revisore contabile, questi ultimi se nominati.

ART. 11

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in difetto, da persona eletta dagli intervenuti. Questi dovrà constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la

legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il Presidente sarà assistito da un segretario designato ai sensi dell'art. 2371 del Codice Civile. Nei casi di legge e quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire può farsi rappresentare per delega scritta, ai sensi dell'articolo 2372 c.c., anche da non soci, purché persone fisiche.

AMMINISTRAZIONE

ART. 12

La società è amministrata, a seconda delle determinazioni dell'assemblea, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a sette membri. Gli amministratori possono essere anche non soci.

Gli amministratori possono essere nominati a tempo determinato, per quel periodo che verrà stabilito di volta in volta all'atto della nomina, o a tempo indeterminato e così sino a revoca o dimissioni e sono sempre rieleggibili. Per la sostituzione degli amministratori si applica l'articolo 2386 del codice civile.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, con facoltà di disporre la quota massima attribuibile agli amministratori investiti di particolari cariche.

ART. 13

Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente o, in mancanza, dall'Amministratore più anziano di età presente, si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in altro Stato membro dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne è fatta domanda scritta da almeno due amministratori, nonché nei casi previsti dalla legge.

La convocazione è fatta dal Presidente, o da chi ne fa le veci o ne sia incaricato, con avviso spedito mediante lettera raccomandata, telefax, telegramma o posta elettronica al domicilio di tutti gli Amministratori, Sindaci o Revisore contabile, questi ultimi se nominati, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e,

in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso di convocazione vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e, se nominati, tutti i Sindaci effettivi o il Revisore contabile.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e, se nominato, dal Segretario, che può anche essere un estraneo al Consiglio, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 14

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva di almeno i 2/3 degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri un Presidente. Può inoltre eleggere un Vice-Presidente e può delegare i propri poteri a uno o più dei suoi membri; può nominare uno o più amministratori delegati fissandone i poteri e i compensi, nonché nominare direttori, anche generali, e procuratori "ad negotia" anche fra estranei al Consiglio.

I poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione agli amministratori delegati e/o ai procuratori non potranno comunque eccedere l'ordinaria amministrazione della Società.

ART. 16

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione o limitazione di sorta ed hanno facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano necessari od utili per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli riservati inderogabilmente all'assemblea dalla legge o dal presente statuto.

ART. 17

Quando la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del

Consiglio di Amministrazione, o a chi ne fa le veci, con la facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado e in qualunque sede anche per i giudizi di revocazione e cassazione, nominando avvocati e procuratori alle liti; tale facoltà spetta pure, nell'ambito dei propri poteri, al o agli amministratori delegati.

ART. 18

Quando la Società è amministrata da un Amministratore Unico, questi ha, con firma libera, la rappresentanza legale della Società verso terzi e in giudizio, nonché avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.

Egli ha pure facoltà di nominare direttori anche generali, nonché procuratori "ad negocia" per determinati atti o categorie di atti; egli ha altresì facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado e in qualunque sede anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

ART. 19

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea può inoltre assegnare agli amministratori un compenso annuale o periodico.

ART. 20

Sino a diversa determinazione dell'assemblea gli amministratori non sono vincolati al divieto di cui all'art. 2390 Codice Civile.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 21

Ove la normativa vigente ne imponga l'esistenza, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. In tal caso il Collegio Sindacale eserciterà anche le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409-ter del Codice Civile. In alternativa, e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, può essere nominato un Revisore.

BILANCIO - RIPARTO UTILI - RECESSO

ART. 22

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'organo di amministrazione redige il bilancio di esercizio annuale a norma di legge.

ART. 23

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il 5% da assegnarsi alla riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno distribuiti ai soci, in proporzione alle quote di partecipazione, salvo diversa disposizione dell'assemblea.

ART. 24

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni di cui all'articolo 2473, comma 1, c.c.. Il diritto di recesso spetta inoltre in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

In caso di recesso i soci hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale determinato tenendo conto del suo valore di mercato.

Tale valore è stabilito dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico sulla base del valore del patrimonio netto della società quale risultante dall'ultimo bilancio sociale approvato alla data dell'esercizio del diritto di recesso, al netto di eventuali riserve diverse da quella costituite con utili di esercizio o con apporti dei soci, nonché dell'importo di eventuali distribuzioni di patrimonio netto eventualmente intervenute tra la data dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e la data di liquidazione del recesso.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25

In caso di scioglimento della società, l'assemblea dei soci fissa le modalità della liquidazione nei modi stabiliti dalla legge. Il liquidatore o i liquidatori sono nominati a norma di legge dall'assemblea dei soci che ne determinano i poteri ed i compensi.

ART. 26

Tutte le controversie relative al presente atto, ovvero insorgenti tra i soci o tra questi e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ovvero ancora promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o nei loro

confronti, dovranno essere risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede la società, a richiesta della parte più diligente.

L'arbitro dovrà decidere nel termine di novanta giorni dalla nomina, salvo eccezionale rinvio motivato, sino ad un massimo di novanta giorni. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora irrevocabilmente stabilito che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

ART. 27

Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.